

16/05/2024



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/60/SR09/C10

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/2438, CHE MODIFICA LA
DIRETTIVA 93/49/CEE E LA DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/98/UE,
PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI
NON DA QUARANTENA RILEVANTI PER L’UNIONE SUI MATERIALI
DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI, SUI
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO E
SULLE PIANTE DA FRUTTO DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI
FRUTTI”**

**Intesa, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15,
recante “Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”**

Punto 9) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime la propria intesa sullo schema di decreto legislativo, dopo la verifica in sede di Conferenza Stato-Regioni dell'accoglimento delle modifiche richieste dalle Regioni, già accolte in sede tecnica, riportate di seguito.

Proposte additive

PREMESSE

INSERIRE “acquisito il parere favorevole del Comitato Fitosanitario Nazionale in data 14 marzo 2024”

2.4

All’articolo 2, comma 4 INSERIRE

(...) Castanea sativa Mill

la lettera b) «Categoria di pre-base è sostituita dalla seguente:

«b) Categoria di pre-base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali

di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (*), si applicano i seguenti requisiti:

i) *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.

ii) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

— i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

— nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

2.4

All'articolo 2, comma 4 INSERIRE

“nella sezione 4 «*Cydonia oblonga* Mill.», lettera b) «Categoria di pre-base», la parte «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona» è soppressa;”

2.4

All'articolo 2, comma 4 INSERIRE

(...) *Pyrus L.*

alla lettera b) «Categoria di pre-base», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «*Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:



«—i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

—nel sito di produzione nel corso degli ultimi tre periodi vegetativi non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Candidatus Phytoplasma puri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;»;

3.1

All'articolo 3, comma 1 DOPO la lettera d) INSERIRE

“e) all'articolo 36 comma 7, le parole “ai commi 5 e 7” vanno sostituite con le seguenti:”
ai commi 4 e 6”

Articolo aggiuntivo

3-bis. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: all'Art. 85 (Adeguamenti tecnici) è inserito il Comma 2 “Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, le modalità esecutive e le disposizioni di ordine tecnico, comprese quelle derivanti da norme europee non direttamente applicabili, di cui al presente decreto legislativo, sono modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

Roma, 16 maggio 2024

